Spedizi in a. p. art. 2 comma 20/c legge 562/96 - Filiale di Roma

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 aprile 2003

G pubblice normalimente a 10, 25 e 50 di ngrit mosc Registrazione: Tribunale di Romo a, 565/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Att. della Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi).

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento al fascicoll del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, eactusivamente suf c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per Informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

il Boliettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafico.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "heip" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito ai pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative al punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2003, n. 9,

Î DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2003, n. 49.

Individuazione delle arce di salvaguardia del pozzo sito in località «La Chiusa» (Comune di Roccamassima, Latina). Attuazione della DGR del 14 dicembre 1999, n. 5817.

Pag. 34

PDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2003, n. 122.

DELUBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 feb braio 2003, n. 124.

Comune di Bolsena: piano particolareggiato comprensorio K1 in variante al P.R.G. vigente località «Vigna Incuntata». Legge regionale n. 36/87, art. 4. Approvazione Pag. 43

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2003, n. 129,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2003, p. 145.

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 genmio 2003, n. 38.

Comune di Cisterna di Latina (LT). Variante al P.R.G. per la previsione di aree da destinare a mantenimento zona industriale (Deliherazioni consiliari 18 settembre 1996, n. 31 e 24 novembre 1997, n. 78)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2003, n. 48.

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL				2 1 FEB. 2003		
			:			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_	
'A 1 FF2		•				
ADDI. 2 1 FEB;		SEDE DELLA REG	IONE LAZIO, IN	VIA CRISTOFOI	RO COLOMBO, 212-	
RUMA, SI E RIUI	NITA LA GIUNT	TA REGIONALE, CO	SI' COSTITUITA	:	. O СОБОУШО, 21 <u>2</u> =	
STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	A	
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonella	Assessore	
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	54.	
AUGELLO	Andrea	<u> </u>	SAPONARO	Francusco		
CIARAMELLETTI DIONISI		**	SARACENI	Vincenzo Maria	<¢	
FORMISANO	Artoando Anna Teresa	:1	VERZASCYII	Marco	EA.	
ASSISTE IL SEGRI	esis	ARGAND- i	ANNARI	LI-VER	ZASCHI-	
		ELIBERAZIONE N	-129	del comissio d	i asilo nido per i figli de	
oggetto: time dipendenti reg			– Istituzione	dei servizio d	, agilo mao per cingir es	
	•					
					•	
	•					
	_				1.3.4	

GGETTO: Istituzione del servizio di asilo nido per i figli dei dipendenti regionali,

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio e Informatica intesa con L'Assessore Per le Politiche Per la Paricha E Servici Sociali) (

Vista la legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 recante norme sugli asili nido, ed in particolare l'art. 24 bis aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 2000, n. 3, il quale prevede che la Regione, nel quadro della politica formativa della prima infanzia, promuove l'istituzione degli asili nido per i bambini di età inferiore ai tre anni in prossimità dell'ambiento di lavoro dei rispettivi genitori, e che tali strutture possono essere istituite su iniziativa degli enti pubblici che abbiano alle loro dipendenze un numero di lavoratori, con bambini rientranti in tale fascia d'età, non inferiore a venti;

Rilevato che è intendimento dell'Amministrazione potenziare i servizi di assistenza ai dipendenti già esistenti e di istituirne di nuovi, sulla base delle specifiche esigenze del personale;

Considerato che tra questi servizi assume particolare rilievo l'istituzione di un asilo nido destinato ad accogliere i figli dei dipendenti in servizio presso la sode di Via R.R. Garibaldi e le altre sedi limitrofe, con l'intento di rendere più agevole la prestazione lavorativa dei dipendenti che abbiano bambini di età inferiore ai tre anni, così da costituire un concreto sostegno alla funzione genitoriale;

Rilevato, altresì, che si reputa sufficiente per la potenziale utenza di detto asilo nido, prevedere una struttura che abbia una capacità ricettiva iniziale di 40 bambini;

Preso atto che nel bilancio dell'anno in corso è presente il capitolo \$15510, intitolato "asilo nido per i figli dei dipendenti",con una disponibilità di € 400.000,00, e che un identico stanziamento è previsto nel bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005, per cui tali somme si reputano sufficienti per l'espletamento della gara e per l'affidamento del servizio de quo per la durata di tre anni;

all'unanimità

DELIBERA

- di dare mandato al Direttore del Dipartimento Istituzionale e al Direttore della Direzione Regionale Organizzazione e Personale di predisporre gli atti necessari e conseguentemente di espletare una gara per l'affidamento del servizio di asilo nido in favore dei figli dei dipendenti della Regione;
- che detto asilo nido dovrà avere una ricettività iniziale di 40 bambini;
- che l'onere economico per tale servizio sarà a carico della amministrazione regionale, che a
 tal fine ha predisposto l'apposito capitolo di bilancio \$15510, e che un identico
 stanziamento è previsto nel bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005, mentre i
 dipendenti che fruiranno della struttura saranno tenuti ad un contributo percentuale ancora
 da definirsi;

2 4 FEB. 2003

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



(Asili nido presso strutture di lavoro)

- 1. La Regione, nel quadro della politica educativa e formativa della prima infanzia, promuove interventi che consentano l'educazione e la formazione dei bambini di età inferiore ai tre anni in prossimità dell'ambiente di lavoro dei rispettivi genitori con conseguente creazione di asili nido.
- 2. Gli asili nido di cui al comma 1 possono essere istituiti su iniziativa di enti pubblici, di privati, dei consorzi industriali o di aziende di produzione singole o consorziate che abbiano alle loro dipendenze un numero di lavoratori con bambini in età fino ai tre anni in numero tale da giustificare la realizzazione della struttura e comunque in numero non inferiore a venti unità.
- 3. L'autorizzazione per l'apertura degli asili nido di cui al comma 1 è rilasciata dal comune nel cui territorio ha sede la struttura, qualora questa possieda i requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 4. Nei limiti della disponibilità di bilancio, ai fini di cui al comma 1, la Regione destina una percentuale non superiore al due per cento del capitolo 42131, secondo i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, per contributi ad asili nido convenzionati con i comuni, istituiti in strutture di lavoro pubbliche, private e/o aziendali, (15a)